

(N. 341)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GRASSI)

**NELLA SEDUTA DEL 31 MARZO 1949**

Aumento di sanzioni pecuniarie previste nei Codici penale e di procedura penale.

ONOREVOLI SENATORI. — L'attuale valore della moneta ha avuto riflessi anche nel campo della repressione penale, rendendo meno efficaci le sanzioni pecuniarie, fissate quando tale valore era assai più elevato. Per eliminare le gravi conseguenze derivanti da siffatta situazione si è provveduto, dapprima, con raddoppiare i limiti minimo e massimo delle pene pecuniarie (multa ed ammenda), comminate sia dal Codice penale sia dalle leggi speciali (decreto legislativo 5 ottobre 1945, n. 679) e successivamente, essendo risultato insufficiente questo aumento, con elevare di otto volte i limiti anzidetti (decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1250).

Ma, pure con questi ulteriori aumenti, non si può dire che si sia ottenuto un adeguamento sufficiente alle esigenze della repressione penale delle attuali pene pecuniarie in guisa da assicurare ad esse la necessaria efficacia. Senonchè un ulteriore aumento indiscriminato per tutte indistintamente le pene anzidette non appare prudente. Basti tenere presente — fra le diverse considerazioni che si potrebbero fare — come un aumento, anche elevato delle pene pecuniarie, potrebbe apparire giustificato per le leggi di data oramai remota (ve ne sono alcune che sono anteriori alla prima guerra mon-

diale), nelle quali le sanzioni di cui trattasi sono fissate in generale in tenua misura, atteso il valore della moneta del tempo, mentre un eguale aumento sarebbe forse esorbitante rispetto alle sanzioni comminate in leggi di più recente data.

La infinita varietà delle norme penali contenute nella nostra legislazione deve indurre pertanto ad una revisione accurata, settore per settore, delle sanzioni pecuniarie, in relazione alla importanza attuale degli interessi tutelati penalmente ed alla gravità delle violazioni. Le diverse Amministrazioni dello Stato, ognuna nell'ambito della propria competenza, hanno già proceduto (esempio, nel campo finanziario: decreto legislativo 5 ottobre 1947, n. 1208; nel settore della circolazione stradale: decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 421) ed altre stanno procedendo — con disegni di legge in corso di elaborazione, che saranno sottoposti all'esame del Parlamento — ad adeguare le sanzioni pecuniarie alle nuove necessità.

Per quanto concerne i reati preveduti dal Codice penale si impone intanto un ulteriore aumento. Trattasi di ipotesi delittuose o contravvenzionali che rivestono particolare rilevanza, per cui appare opportuno — pur rimanendo fermi i massimi attuali, quali risultano

aumentati per effetto dell'accennato decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1250 (articolo 7) di elevare ulteriormente il minimo della multa e quello dell'ammenda, portandoli rispettivamente a lire mille ed a lire cinquecento.

A ciò provvede l'articolo 1 dell'unito disegno di legge, il quale appunto dispone che, per i reati preveduti nella parte speciale del Codice penale (libri secondo e terzo) il minimo della multa e dell'ammenda è elevato rispettivamente a lire mille ed a lire cinquecento ogni qualvolta risulti stabilito in misura inferiore. Cosicchè quando, ad esempio, nella singola ipotesi di reato non è indicato il minimo della pena pecuniaria (e sono questi i casi in cui la nuova norma troverà in pratica la maggiore applicazione), non si dovrà fare riferimento al minimo generale della multa ovvero della ammenda, fissato rispettivamente dall'articolo 24 e dall'articolo 26 dello stesso Codice, ma si dovrà invece avere riguardo al minimo di lire mille ovvero di lire cinquecento stabilito dal presente provvedimento.

Contenuto entro questi limiti, il disegno di legge, mentre assicura che il minimo edittale delle pene pecuniarie, riguardo ai diversi reati contemplati nei libri II e III del Codice penale, non sia mai inferiore a lire mille (delitti) o alle lire cinquecento (contravvenzioni), evita di alterare il sistema delle pene pecuniarie fissato in via generale dal Codice (articoli 24 e 26). In questa guisa sono eliminate le ripercussioni non facilmente prevedibili che una modificazione generale del sistema anzidetto

potrebbe avere, per effetto dell'articolo 16 dello stesso Codice, in tutto il campo penale.

Si dovrà naturalmente — in sede di riforma del Codice, già in atto — avere cura di regolare, secondo le nuove esigenze, il problema della fissazione dei limiti generali, minimo e massimo, sia delle pene della multa e dell'ammenda, sia anche, eventualmente, delle pene detentive, come pure di fissare il criterio di conversione, in caso di insolvenza del condannato, della pena pecuniaria in pena restrittiva della libertà personale, poichè tale criterio è collegato al sistema generale delle pene pecuniarie ed al limite delle medesime.

L'unito disegno di legge provvede anche ad aumentare — articolo 2 — fino a quattro volte il minimo della sanzione pecuniaria stabilita dal Codice di procedura penale per i casi di inammissibilità o di rigetto del ricorso per cassazione (articolo 549) e dell'istanza per revisione (articolo 558), portandolo così a lire duemila, mentre il massimo rimane fissato in lire diecimila, giusta il disposto dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 438. Con questa nuova norma l'accennata sanzione è parificata, nel minimo, a quella stabilita per il rigetto della istanza di rimessione (articolo 58), la quale è ora precisamente di lire duemila (articolo 4, decreto legislativo n. 438 predetto) ed è avvicinata alla sanzione fissata per il caso di inammissibilità o di rigetto della domanda di ricsuzione (articolo 71), la quale è stabilita in lire quattromila (articolo 4, decreto legislativo n. 438, predetto).

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il minimo della multa e dell'ammenda, comminato per i reati preveduti nei libri secondo e terzo del Codice penale, è elevato rispettivamente a lire mille ed a lire cinquecento nei casi in cui sia stabilito in misura inferiore.

### Art. 2.

La sanzione pecuniaria stabilita nel Codice di procedura penale in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità o di rigetto del ricorso per cassazione e dell'istanza per revisione è elevato, nel minimo, a lire duemila.